

4.2 Le scelte di adeguamento alla riforma

Il Decreto lgs. 252/2005, nel riformare il sistema della previdenza complementare ha stabilito un *corpus* di regole per rendere le forme operanti nel settore omogenee dal punto di vista della trasparenza e della tutela degli iscritti.

In particolare per i PIP, quindi, le disposizioni introdotte nell'ambito della riforma della previdenza complementare presentano importanti elementi di novità.

Rispetto alla precedente normativa (art. 9-ter del Decreto lgs. 124/1993), che prevedeva unicamente l'obbligo di comunicazione alla COVIP delle condizioni di polizza dei contratti prima della loro applicazione, le imprese di assicurazione devono ora far riferimento alla COVIP per i profili di correttezza dei comportamenti, per quelli inerenti l'approvazione del regolamento di cui all'art.13 del Decreto lgs. 252/2005 e per quelli relativi alla trasparenza e offerta al pubblico. La Legge 262/2005, disciplina emanata a tutela del risparmio, ha invece chiarito che rimangono ferme *“le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP (...) incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziale”*.

I contratti di assicurazione che attuano PIP devono ora essere corredati di un regolamento, redatto in base alle direttive della COVIP e dalla stessa preventivamente approvato, recante disposizioni su materie tipiche del settore della previdenza complementare e su aspetti di comparabilità tra le forme. Il regolamento costituisce parte integrante dei contratti medesimi.

Anche con riferimento ai PIP, come per ogni altra forma pensionistica complementare, è inoltre richiesto che, prima di poter procedere alla raccolta delle adesioni, venga depositata la nota informativa presso la COVIP.

Viene poi introdotta la figura del *Responsabile*, quale elemento necessario dell'assetto di *governance* di ogni tipologia di forma complementare; l'attribuzione di tale incarico costituisce un preciso obbligo del consiglio di amministrazione della compagnia.

Le risorse afferenti i PIP devono ora costituire, rispetto agli altri attivi dell'impresa di assicurazione, patrimonio separato ed autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato. La Direttiva ministeriale adottata ai sensi del Decreto ha chiarito che è compito dell'ISVAP definirne le modalità di costituzione. L'Istituto, con Provvedimento 2472 del 10 novembre 2006, ha quindi sottoposto ad autorizzazione preventiva la costituzione di patrimoni autonomi e separati derivanti da scissioni di gestioni separate e/o fondi interni che non fossero già dedicati esclusivamente a forme di previdenza complementare, prevedendo per gli altri casi la sola comunicazione allo

stesso Istituto delle delibere assunte dall'organo amministrativo della compagnia in merito all'istituzione del PIP e alla separatezza patrimoniale.

E' infine previsto che anche per i PIP la denominazione contenga l'indicazione di *"fondo pensione"* e che gli stessi siano iscritti all'albo delle forme pensionistiche complementari tenuto a cura della COVIP.

I contratti in essere al 31 dicembre 2006 rimangono assoggettati alla precedente disciplina, per quanto la citata Direttiva ministeriale abbia chiarito che è comunque consentito alle imprese di assicurazione adeguarli alla nuova normativa e che agli aderenti a polizze non adeguate deve essere *"riconosciuta la facoltà di trasferire la propria posizione (...) in strumenti di previdenza complementare realizzati secondo la nuova normativa"*.

A regime, quindi, solo i PIP che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti, hanno ricevuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP e sono stati iscritti all'Albo tenuto dalla stessa, possono raccogliere nuove adesioni ed essere destinatari del TFR ai sensi dell'art. 8 del Decreto.

L'anticipo dell'entrata in vigore della riforma ha tuttavia reso necessario prevedere che le adesioni potessero essere raccolte, dal 1° gennaio al 30 giugno 2007, anche sulla base della mera comunicazione degli adeguamenti alla COVIP, mentre la possibilità di ricevere flussi contributivi è rimasta comunque condizionata all'approvazione del regolamento da parte della COVIP e all'iscrizione all'Albo. Per quanto riguarda i nuovi aderenti lavoratori dipendenti, il TFR e gli altri flussi contributivi non potevano comunque essere acquisiti prima del 1° luglio 2007, secondo quanto previsto in via generale dall'art. 1, comma 749, della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007).

Il primo semestre del 2007 è stato pertanto caratterizzato da una intensa attività di verifica degli adeguamenti ordinamentali riportati nei regolamenti dei singoli PIP e dell'avvenuta costituzione del patrimonio autonomo e separato, per poter pervenire all'approvazione dei regolamenti stessi e all'iscrizione dei PIP all'Albo delle forme pensionistiche complementari.

Al 1° gennaio 2007 risultavano pervenute 19 istanze di approvazione del regolamento; tuttavia tale numero si è progressivamente incrementato nel corso dei mesi successivi. Al 30 aprile 2007, data entro la quale la presentazione dell'istanza consentiva la raccolta delle adesioni anche prima dell'approvazione del regolamento e dell'iscrizione all'Albo, le istanze pervenute erano salite a 72.

Nel corso del procedimento istruttorio due compagnie hanno tuttavia ritenuto di non portare più avanti le iniziative proposte, relative a tre PIP.

Con riferimento alle altre istanze il processo di adeguamento si è in massima parte concluso entro il 30 giugno, con l'eccezione di poche situazioni, rispetto alle quali, a tale data, le imprese istitutrici ancora non avevano dato seguito alle richieste di chiarimenti e/o di modifiche formulate dalla Commissione. Tali situazioni si sono tuttavia definite nel corso del mese di luglio.

Alla fine del mese di luglio 2007, considerando anche un PIP la cui istanza è pervenuta nella prima settimana di maggio, i PIP adeguati alla nuova disciplina erano 70, costituiti da 48 compagnie di assicurazione.

Solo con riferimento a pochi PIP si è trattato di un adeguamento di prodotti già esistenti prima della riforma. La maggior parte delle compagnie ha invece preferito istituire nuove forme pensionistiche individuali, nelle quali stanno peraltro confluendo anche i contraenti di polizze non adeguate. In alcuni casi le imprese hanno preferito anticipare in qualche misura la riforma, istituendo già verso la fine del 2006 PIP con le caratteristiche previste dalla nuova normativa; in questo caso tuttavia tali PIP possono essere più propriamente considerati di nuova istituzione. Con riferimento ai piani già esistenti e successivamente adeguati, due compagnie, per un totale di sette PIP, hanno ritenuto comunque di non consentire nuove adesioni.

La maggior parte delle compagnie ha istituito un unico PIP; in soli 11 casi la stessa compagnia ha invece istituito due o più PIP. Nei casi (cinque in tutto) in cui la compagnia ha istituito più di due PIP, la scelta è principalmente motivata dal fatto che alcuni dei PIP istituiti sono derivati dall'adeguamento di piani già collocati prima del 1° gennaio 2007.

Poco meno della metà dei PIP istituiti, e più precisamente 34, sono di tipo misto, ovvero fanno riferimento a contratti sia di ramo I che di ramo III. I PIP attuati mediante contratti di ramo I sono in tutto pari a 28, mentre in soli otto casi i PIP istituiti sono solo di ramo III.

La grande maggioranza dei PIP istituiti danno quindi la possibilità all'aderente di collegare la rivalutazione della propria posizione individuale a gestioni separate di ramo I. Questo tipo di gestioni, definite anche *tradizionali*, sono caratterizzate da una composizione degli investimenti tipicamente prudentziale e da regole di determinazione dei rendimenti basate su una contabilizzazione al costo storico. A tali gestioni viene quasi sempre associata la garanzia di restituzione del capitale versato o di un rendimento minimo, proprio perché le caratteristiche descritte consentono alla compagnia di minimizzare il rischio di non conseguire il rendimento promesso. La posizione individuale si rivaluta, pertanto, in base al maggior valore tra quanto garantito e la parte da retrocedere del rendimento prodotto dalla gestione alla quale è collegata. La garanzia inoltre prevede quasi sempre il consolidamento, anno per anno, dei rendimenti attribuiti.

Nei contratti di ramo III, invece, dove il valore della posizione individuale, e quindi delle prestazioni, è legato alla *performance* di uno o più fondi che fanno

riferimento a regole di investimento e di valorizzazione più simili a quelle dei fondi pensione aperti, il rischio di natura finanziaria resta generalmente a carico dell'aderente, in quanto non viene quasi mai prevista una garanzia finanziaria.

Per quanto riguarda i PIP attuati mediante contratti di ramo III, in un solo caso la rivalutazione della posizione individuale è direttamente collegata a quote di OICR; in tutti gli altri casi invece le compagnie hanno fatto ricorso alla costituzione di fondi interni assicurativi appositamente dedicati.

Le imprese di assicurazione hanno inoltre privilegiato una strutturazione delle scelte di investimento offerte all'aderente articolata su un numero di linee (gestioni separate, fondi interni assicurativi o quote di OICR) tendenzialmente contenuto, coerentemente con quanto previsto al riguardo dalle Direttive generali emanate dalla COVIP il 28 giugno 2006.

I PIP che prevedono un'unica linea alla quale collegare la rivalutazione della posizione individuale sono 28, e fanno tutti riferimento a gestioni di ramo I; 15 PIP prevedono due sole linee, quasi sempre una gestione separata e un fondo interno assicurativo. I PIP che prevedono più di due linee sono in tutto 27, dei quali 22 con tre o quattro linee; un unico PIP si è articolato in sei linee, una delle quali è una gestione separata.

Con riferimento ai 42 PIP che si sono articolati su più linee, si osserva che quasi tutti hanno previsto la possibilità per l'aderente di suddividere tra queste la posizione individuale. Tuttavia, nei casi in cui sono state previste delle combinazioni di linee già predefinite dalla compagnia, generalmente non viene consentito all'aderente di poter effettuare anche delle combinazioni libere. Inoltre, circa un sesto dei PIP propone agli aderenti dei percorsi di investimento di tipo *life cycle*, che prevedono la riallocazione nel tempo della posizione maturata da profili più rischiosi a profili meno rischiosi (negli ultimi anni la posizione individuale viene investita per intero nella gestione separata, laddove prevista).

Sotto il profilo delle garanzie inerenti il mantenimento delle basi demografiche da utilizzare per la conversione in rendita della posizione individuale maturata al momento del pensionamento, è da rilevare che circa i due terzi dei PIP adeguati hanno riportato nel regolamento il comma, opzionale nello schema, che prevede che le modifiche delle basi demografiche abbiano effetto solo con riferimento ai versamenti successivi all'entrata in vigore delle modifiche stesse.

Abbastanza numerosi sono stati i casi (poco meno della metà) nei quali sono state previste prestazioni assicurative, accessorie alla prestazione previdenziale, ad adesione obbligatoria. Tali prestazioni consistono principalmente in una maggiorazione della posizione individuale in caso di morte dell'iscritto (con riferimento, più in generale, ai contratti di assicurazione sulla vita queste coperture sono tipicamente previste per i prodotti di ramo III, proprio per consentirne una caratterizzazione assicurativa). Nei casi in esame, la maggiorazione prevista è tendenzialmente contenuta e il relativo premio, la

cui incidenza è generalmente poco significativa, è quasi sempre già compreso negli altri costi del piano.

Più limitati sono stati invece gli abbinamenti al piano previdenziale di prestazioni assicurative accessorie ad adesione facoltativa, che hanno riguardato 16 PIP (la maggior parte dei quali relativi a piani già esistenti all'entrata in vigore della riforma).

Sul punto va peraltro evidenziato che la Commissione non ha ritenuto ammissibile che il pagamento dei premi per le prestazioni assicurative possa avvenire mediante riduzione dell'ammontare maturato della posizione individuale.

4.3 I costi

La riforma operata dal Decreto lgs. 252/2005 (di seguito Decreto) ha portato rilevanti elementi di novità per i PIP anche con riferimento ai costi.

In primo luogo va ricordato che l'art. 14 del Decreto stabilisce, con regola di portata generale, l'inefficacia di clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, prevedano l'applicazione di voci di costo significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che, come tali, possano costituire un ostacolo alla portabilità della posizione previdenziale.

La norma interviene quindi direttamente sul cosiddetto "preconto", ovvero il recupero da parte delle compagnie dei costi sostenuti per finanziare la rete distributiva, effettuato in un'unica soluzione sul primo o sui primi premi versati dai contraenti.

Si tratta di un aspetto sul quale la COVIP ha posto l'attenzione fin dall'avvio della commercializzazione dei PIP, pubblicando anche per queste forme previdenziali i risultati dell'analisi aggregata sui costi che già veniva pubblicata con riferimento ai fondi pensione aperti. Da tale analisi emergeva appunto la particolare incidenza dei costi prelevati sui primi versamenti che caratterizzava i PIP.

Sebbene la Commissione non avesse specifici poteri di vigilanza su tali prodotti previdenziali, l'intervento di sistema è stato tuttavia motivato dalla considerazione che una eccessiva onerosità del rapporto nei primi anni di partecipazione può condizionare negativamente l'effettività del diritto dell'aderente alla portabilità della posizione previdenziale e, di conseguenza, il corretto funzionamento del mercato.

Va considerato in particolare che nella prima fase di commercializzazione il caricamento iniziale (cioè il costo) arrivava, in alcuni casi, fino all'80 per cento del

versamento del primo anno. Il fatto che tale costo fosse principalmente dettato da esigenze di remunerazione della rete distributiva divenne poi evidente quando emerse che le compagnie che avevano acquisito la quota maggiore di mercato in questo settore erano ricorse a questa struttura commissionale.

In conseguenza di ciò, l'ISVAP pose in essere una prima attività di intervento nei confronti delle compagnie, richiedendo che non venissero penalizzati eccessivamente i clienti che intendevano esercitare precocemente le proprie prerogative per il trasferimento o il riscatto della posizione individuale (ipotizzando in particolare la restituzione di almeno i due terzi dei premi versati).

L'ISVAP è poi intervenuto più recentemente con la Circolare 551/D del 1° marzo 2005, nella quale, pur non vietando il preconto, ha stabilito che i costi di acquisizione gravanti sulla prima annualità di premio, oppure trattenuti imputando sulle prime annualità costi di ammontare superiore al prelievo effettuato sui premi successivi, in caso di trasferimento e/o di riscatto della posizione previdenziale vengano restituiti al contraente per la quota parte che fa riferimento agli anni o frazioni di anno della fase di accumulo mancanti rispetto a quelli complessivamente previsti (*cfr.* Relazione COVIP 2005).

Con l'entrata in vigore della Circolare si è assistito a una diminuzione del ricorso a tale modalità di prelievo. Negli anni precedenti, infatti, circa l'80 per cento delle compagnie prevedeva, per almeno uno dei prodotti commercializzati, un caricamento sul primo versamento più elevato di quello applicato nel corso del rapporto. Se si fa riferimento ai prodotti commercializzati successivamente all'entrata in vigore della Circolare emerge che tale percentuale era scesa a circa il 30 per cento.

Peraltro è da notare che l'imputazione di un preconto elevato, seppur con la previsione di restituzione dello stesso in caso di trasferimento o di riscatto, comporta, rispetto alla soluzione di ripartirlo fin dall'inizio sull'intera durata del contratto, comunque un costo aggiuntivo per l'iscritto, che viene a dipendere in maniera significativa dal periodo di tempo mancante al pensionamento. Va difatti considerata la perdita derivante dal fatto che la parte del versamento interamente destinata, all'inizio del rapporto, alla copertura di tale costo, non essendo accreditata sulla posizione individuale, non produce rendimenti.

Quindi, anche considerando che il meccanismo del preconto non consente all'aderente di apprezzare correttamente l'onerosità della partecipazione, la disciplina introdotta dal Decreto rende tale meccanismo non più praticabile. Nessuno dei PIP di nuova istituzione prevede pertanto caricamenti iniziali maggiori rispetto a quelli applicati nel corso del rapporto.

Il divieto dell'utilizzo del preconto non è tuttavia l'unico elemento di rilievo con riferimento ai costi introdotto in occasione della riforma. I principi ispiratori della riforma hanno difatti indotto la COVIP a definire, tramite l'adozione di uno schema di

regolamento e di uno schema di nota informativa, una struttura dei costi per i PIP del tutto analoga a quella prevista per le altre forme.

I vantaggi di tale approccio sono in realtà duplici: da un lato il fatto di far riferimento a una struttura simile per tutte le forme consente un notevole vantaggio sotto il profilo della comparabilità delle stesse; dall'altro una struttura meno articolata permette una più immediata percezione al potenziale aderente di quelli che sono i costi che lo stesso sarà chiamato a sostenere durante il proprio periodo di partecipazione.

Lo schema di regolamento è poi intervenuto su altri due aspetti di particolare rilevanza, mutuando delle disposizioni già presenti nei regolamenti dei fondi pensione aperti.

In particolare, non è ora più consentito che sulle risorse del PIP vengano fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di parti di OICR, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo casi di deroga previsti dalla COVIP. In caso di contratti direttamente collegati a OICR è prevista la retrocessione di tali costi, direttamente sulla posizione individuale degli aderenti, qualora i suddetti OICR investano il proprio patrimonio in misura superiore al 10 per cento delle attività in quote di altri OICR.

Tale divieto ha un importante effetto sotto il profilo della trasparenza, in quanto costringe la società istitutrice a considerare nella commissione di gestione, o negli altri costi la cui misura è già definita prima dell'adesione, anche il costo che deriverà dall'acquisto di quote di OICR, che altrimenti sarebbe valutabile unicamente a consuntivo.

Analogo effetto si ha dalla disposizione, prevista dallo schema-tipo e riportata nei regolamenti dei PIP, che limita a una lista chiusa, identica a quella prevista per i fondi pensione aperti, le tipologie di spesa che possono gravare sul patrimonio delle gestioni separate e/o dei fondi interni.

Entrambe le disposizioni hanno, in alcuni casi, portato le compagnie a rivedere in aumento, rispetto a prodotti analoghi commercializzati prima della riforma, la misura dei costi predefinita contrattualmente.

Particolarmente incisivo è stato inoltre un intervento effettuato dalla Commissione, con riferimento ai costi, nel corso dell'istruttoria per l'approvazione dei regolamenti. Si è difatti ritenuto che, anche in assenza del "preconto", qualora l'incidenza dei costi sulla posizione individuale risulti, per i primi periodi di partecipazione, significativamente più elevata rispetto a quella che caratterizza il rapporto in un più lungo orizzonte temporale, ciò possa comportare limitazioni al diritto alla portabilità della posizione individuale ai sensi dell'art. 14, comma 6, del Decreto. La valutazione dell'incidenza dei costi è stata concretamente effettuata sulla base delle differenze, alle diverse scadenze, dell'indicatore sintetico dei costi, che le società

istituttrici sono tenute a riportare nella nota informativa e che deve essere calcolato secondo una metodologia definita dalla COVIP.

Le voci prevalentemente modificate a seguito di tale intervento sono state quelle della commissione in percentuale sui versamenti e delle spese per trasferimento; nella maggior parte dei casi tale abbattimento dei costi è stato peraltro effettuato senza incrementare altre voci in compensazione, e ciò ha determinato un generale ridimensionamento dei costi complessivamente a carico dell'iscritto.

Sempre nel corso dell'attività istruttoria per l'approvazione dei regolamenti, la Commissione ha inoltre ritenuto di far prevedere espressamente che i costi in percentuale sui versamenti, qualora richiesti, non possano in ogni caso essere applicati ai trasferimenti in entrata.

L'analisi di seguito presentata è riferita ai 70 PIP adeguati al Decreto, che fanno riferimento a 63 gestioni separate e a 92 tra fondi interni assicurativi e OICR.

Come di consueto la metodologia adottata prevede il ricorso a una misura sintetica, che consente, da un lato, di tener conto, omogeneizzandole, delle differenze nelle strutture dei costi e dall'altro di fornire uno strumento di immediata comprensione e di facile lettura.

La misura impiegata è l'indicatore sintetico dei costi, calcolato come differenza tra il tasso di rendimento relativo a un ipotetico piano di investimento che non prevede oneri e il tasso interno di rendimento di un piano che considera i costi effettivamente previsti dalla forma previdenziale, secondo le ipotesi e la metodologia definita nello schema di nota informativa.

Si evidenzia che, rispetto alle analisi riportate nelle Relazioni COVIP relative agli anni scorsi, tale metodologia risulta più semplice, in quanto in fase di predisposizione degli schemi si è tenuto conto anche delle possibili difficoltà di implementazione da parte degli operatori.

In particolare, non viene previsto che il versamento annuale sia rivalutato nel corso del tempo, né che, a scadenze prestabilite, il livello dei costi in cifra fissa venga rivisto per tener conto dell'inflazione.

Viene invece considerato l'effetto derivante dalla tassazione fiscale sui rendimenti, conformemente a quanto previsto nella metodologia rilasciata agli operatori. Ciò comporta una diminuzione dell'indicatore sintetico dei costi rispetto a quello che si avrebbe calcolandolo senza tener conto dell'imposizione fiscale pari a circa il 10 per cento. Difatti, la presenza dei costi, nel ridurre il rendimento netto, abbassa anche l'importo delle imposte e di conseguenza diminuisce anche il differenziale tra il tasso interno di rendimento di una forma ipoteticamente senza oneri e quello della forma effettivamente presa in considerazione.

Va inoltre considerato che, essendo oggi anche la struttura dei costi dei PIP standardizzata, la maggior parte degli elementi di peculiarità rispetto alle altre tipologie di forme, che rendeva necessario adottare ulteriori ipotesi semplificatrici nelle analisi, non è più riscontrabile nei piani adeguati.

Pertanto, anche se lo schema di regolamento consente alle imprese istituttrici di differenziare i costi in ragione dell'assunzione di rischi assicurativi, qualora includano una componente del premio, di fatto tale differenziazione si è realizzata in un numero molto ridotto di casi (in queste situazioni l'analisi fa riferimento alla figura-tipo di un iscritto di sesso maschile che aderisce a 30 anni).

Le analisi tengono conto anche dei cosiddetti *bonus*, portandoli in aumento della posizione maturata e considerandoli quindi come "costi negativi". Si tratta infatti di maggiorazioni delle prestazioni che vengono riconosciute durante il periodo di permanenza e/o alla scadenza della fase di accumulo. Anche in questo caso va considerato che il ricorso ai *bonus* è rimasto limitato a un numero ridottissimo di casi.

Tav. 4.2

PIP adeguati al Decreto lgs. 252/2005. Indicatore sintetico dei costi.
(giugno 2006; valori percentuali)

Tipo	N. Linee	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Gestioni tradizionali	63	3,4	2,2	1,7	1,2
<i>Unit linked</i>	92	3,6	2,6	2,2	1,8
Totale	155	3,6	2,4	2,0	1,6

I risultati ottenuti mostrano che, sebbene in orizzonti temporali brevi non ci sia una differenza significativa tra le gestioni tradizionali e i contratti *unit linked*, nel lungo periodo le prime risultano meno costose, di circa mezzo punto percentuale, nonostante ad esse sia sempre associata una garanzia di risultato.

Si continua inoltre a evidenziare una differenza, più elevata rispetto ai fondi pensione aperti, tra l'incidenza percentuale sulla posizione individuale dei costi complessivamente sostenuti nei primi anni di partecipazione alle forme previdenziali, rispetto a una valutazione che considera la partecipazione in un orizzonte temporale più ampio. Il fenomeno è dovuto essenzialmente al maggior ricorso, da parte delle compagnie di assicurazione, a strutture dei costi con commissioni in percentuale sui versamenti, le quali determinano un maggiore peso dei costi sulla posizione individuale nei primi periodi, quando l'ammontare di quest'ultima è ancora contenuto. Va tuttavia evidenziato che tale differenza si è notevolmente ridotta rispetto agli anni passati.

Per apprezzare più compiutamente l'effetto sui costi dei PIP degli interventi normativi e regolamentari che si sono susseguiti in questi anni può essere interessante confrontare l'indicatore sintetico dei costi calcolato su piani individuali istituiti in differenti momenti. In particolare, si fa riferimento ai PIP collocati prima dell'entrata in vigore della Circolare ISVAP 551 del 1° marzo 2005 (il campione utilizzato, composto da 89 PIP, è quello delle analisi riportate nella Relazione COVIP per l'anno 2004), ai nuovi prodotti collocati successivamente all'entrata in vigore della suddetta circolare, ma prima dell'entrata in vigore della riforma (si tratta dei 60 prodotti analizzati nella Relazione COVIP per l'anno 2005) e ai 70 PIP adeguati al Decreto.

Tav. 4.3

PIP istituiti in periodi differenti.⁽¹⁾ Indicatore sintetico dei costi.
(anni vari; valori percentuali)

	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
PIP "vecchi" ante Circolare ISVAP 551/2005 ⁽²⁾	10,4	4,3	2,8	2,0
PIP "vecchi" post Circolare ISVAP 551/2005	5,6	3,4	2,6	2,0
PIP "nuovi" sottoposti a vigilanza COVIP	3,6	2,4	2,0	1,6

(1) Per PIP "vecchi" si intendono i PIP commercializzati prima dell'entrata in vigore della riforma. Per PIP "nuovi" si intendono i PIP adeguati al Decreto lgs. 252/2005.

(2) I calcoli tengono conto dell'intervento dell'ISVAP volto a consentire la restituzione di almeno due terzi dei premi versati.

La metodologia utilizzata è quella prevista negli schemi di nota informativa, con riferimento al calcolo dell'indicatore sintetico dei costi; la stessa presenta, come detto precedentemente, alcune differenze rispetto a quella adottata nelle precedenti Relazioni annuali. Con riferimento ai PIP collocati prima della riforma, inoltre, la metodologia è stata implementata per tener conto di alcune caratteristiche nella strutturazione dei costi in seguito non più consentite (ad esempio, con riguardo alla duplicazione delle commissioni derivanti da investimenti in OICR).

Dalla tavola si evidenzia come l'indicatore sintetico dei costi, calcolato su un orizzonte temporale di riferimento di due anni, si sia ridotto di ben due terzi.

I risultati mostrano dunque come, nei periodi di partecipazione di breve durata, l'incidenza complessiva dei costi si sia notevolmente ridimensionata rispetto ad una situazione nella quale l'assenza di regole aveva permesso alle imprese di assicurazione di articolare gli stessi costi secondo criteri, pur tipicamente in uso per altri prodotti assicurativi, ma chiaramente incompatibili con il principio di portabilità della posizione che caratterizza il settore della previdenza complementare.

Con riferimento all'incidenza dei costi per orizzonti di partecipazione lunghi si evidenzia invece una sostanziale stabilità dei valori, con una certa diminuzione riguardo ai PIP adeguati al Decreto.

5. I fondi pensione preesistenti

5.1 L'assetto del settore

Nel sistema della previdenza complementare il settore dei fondi pensione preesistenti costituisce un insieme rilevante, rappresentando quasi l'80 per cento del numero complessivo dei fondi pensione operanti in Italia e più del 70 per cento del totale delle risorse gestite.

L'insieme dei fondi pensione di risalente istituzione continua ad essere interessato da un costante processo di razionalizzazione caratterizzato principalmente da operazioni di scioglimento e di concentrazione; sono 54, infatti, i fondi che risultano in liquidazione; di questi – nel corso del 2006 – 16 sono stati cancellati dall'Albo al termine della procedura di liquidazione; per i restanti 38 tale procedura è ancora in corso. Nella maggior parte dei casi, i fondi in liquidazione hanno peraltro già trasferito le posizioni previdenziali ad altre forme pensionistiche.

Alla fine del 2006, le forme pensionistiche preesistenti sono complessivamente 448, di cui 307 provviste di soggettività giuridica e 141 costituite come poste contabili all'interno del bilancio dell'impresa in cui lavorano i destinatari dei fondi stessi; di quest'ultimi, 124 risultano interni a banche e 7 a imprese di assicurazione (*cfr. infra, paragrafo 5.2*) e 10 a imprese di altri settori.

Tav. 5.1

Fondi pensione preesistenti. Principali dati.*(anno 2006; dati di fine periodo; importi in milioni di euro)*

	Numero fondi	Iscritti e pensionati	Risorse destinate alle prestazioni
Autonomi (con soggettività giuridica)	307	725.335	30.507
Interni	141	66.819	3.641
<i>a banche</i>	<i>124</i>	<i>63.895</i>	<i>3.529</i>
<i>a imprese di assicurazione</i>	<i>7</i>	<i>823</i>	<i>39</i>
<i>a società non finanziarie</i>	<i>10</i>	<i>2.101</i>	<i>73</i>
Totale	448	792.154	34.148

Considerando l'insieme dei 307 fondi pensione preesistenti dotati di soggettività giuridica, risulta un numero di iscritti pari a circa 613.000 unità, in lieve aumento rispetto a quanto rilevato alla fine del 2005. Tale aumento risulta per lo più dovuto al completamento dell'operazione di esternalizzazione del FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. DIVENUTI TALI DALL'1.1.1991 (di seguito FONDO MPS), il quale rientrava in precedenza nel novero dei fondi interni bancari.

Anche il numero dei pensionati diretti e indiretti, pari rispettivamente a poco meno di 83 mila e di 30 mila unità, registra un leggero aumento.

Si rileva, inoltre, un incremento considerevole, pari al 92 per cento, del numero di percettori di erogazioni in forma di capitale; tale incremento risulta in prevalenza legato alla capitalizzazione delle rendite pensionistiche, in erogazione a favore della numerosa collettività di pensionati, effettuata nell'ambito della procedura di liquidazione del FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA (FONDO COMIT), che nel corso del 2006 ha chiuso con esito particolarmente positivo l'operazione di dismissione in blocco dell'ingente patrimonio immobiliare detenuto e ha portato a compimento anche il trasferimento verso altri fondi delle posizioni relative agli iscritti in servizio. Risulta in corso la definizione, da parte del comitato dei liquidatori nominato con provvedimento del Presidente del Tribunale di Milano, dei criteri di ripartizione della cospicua plusvalenza realizzata con la citata dismissione immobiliare.

Le risorse destinate alle prestazioni registrano, a fine 2006, una crescita del 4,4 per cento, attestandosi a circa 30,5 miliardi di euro di cui un terzo (10,2 miliardi di euro) è costituito da riserve matematiche presso imprese di assicurazione.

I contributi raccolti nel corso del 2006 sfiorano i 2,5 miliardi di euro; la quota a carico del datore di lavoro rappresenta poco meno della metà delle entrate (46,3 per cento), mentre la quota relativa ai contributi a carico del lavoratore e quella derivante

dal conferimento del TFR è pari rispettivamente al 24,7 per cento e al 29 per cento del totale delle entrate. Rispetto all'anno precedente, si registra complessivamente un incremento della contribuzione raccolta pari all'8,1 per cento dovuto principalmente ad un maggior conferimento di quote di TFR (17,1 per cento in più) e di contributi a carico del lavoratore (6,6 per cento in più). Il contributo medio annuo per iscritto mostra un aumento attestandosi a circa 4.700 euro.

Tav. 5.2

Fondi pensione preesistenti autonomi.⁽¹⁾ Principali dati.

(anni vari; dati di fine periodo, salvo flussi annui per contributi e prestazioni; importi in milioni di euro)

	2005	2006
Numero di fondi	322	307
Iscritti	608.087	612.849
attivi	522.232	530.730
non versanti e/o differiti	85.855	82.119
Pensionati	109.700	112.486
diretti	80.386	82.613
con rendite erogate dal fondo	77.208	79.532
con rendite erogate da imprese di assicurazione	3.178	3.081
indiretti	29.314	29.873
con rendite erogate dal fondo	27.766	28.390
con rendite erogate da imprese di assicurazione	1.548	1.483
Percettori di prestazioni pensionistiche in forma di capitale	13.363	25.673
Posizioni individuali riscattate	13.081	11.635
Contributi	2.301	2.488
a carico del datore di lavoro	1.107	1.151
a carico del lavoratore	577	615
TFR	617	722
Prestazioni	1.505	2.008
in rendita	696	681
erogate dal fondo	661	645
erogate da imprese di assicurazione	35	35
in capitale	809	1.327
Ammontare delle posizioni individuali riscattate	408	325
Risorse destinate alle prestazioni	29.231	30.507
patrimonio destinato alle prestazioni	19.744	20.253
riserve matematiche presso imprese di assicurazione	9.487	10.255
<i>Per memoria (migliaia di euro):</i>		
Contributo medio per iscritto attivo	4,4	4,7
Rendita media per pensionato	6,3	6,1
Risorse destinate alle prestazioni per iscritto/pensionato	40,7	42,1

(1) Fondi con soggettività giuridica.

L'ammontare complessivo delle prestazioni erogate supera i 2 miliardi di euro, in significativo aumento rispetto al 2005 (+33,4 per cento) in buona misura attribuibile al considerevole incremento delle erogazioni in forma di capitale (+64 per cento), il cui valore si è attestato a più di 1,3 miliardi di euro, che risulta prevalentemente quale effetto delle iniziative adottate nell'ambito della procedura di liquidazione richiamata in precedenza. Il flusso delle rendite è pari a poco più di 680 milioni di euro ed è in prevalenza erogato direttamente dal fondo (94,7 per cento). La rendita media annua per pensionato risulta pari a circa 6.100 euro.

Oltre ai flussi contributivi e alle prestazioni, si registrano altre voci di entrata e di uscita quali il trasferimento di posizioni da e verso altre forme previdenziali, i riscatti e le anticipazioni. Nell'anno trascorso, i trasferimenti da altre forme pensionistiche sono risultati pari a circa 444 milioni di euro e hanno interessato più di 18.500 posizioni, per un importo medio *pro capite* pari a 24 mila euro. Nell'ambito delle voci di uscita i trasferimenti verso altre forme previdenziali hanno interessato circa 15.450 posizioni, per complessivi 307 milioni di euro. Le operazioni di riscatto della posizione individuale hanno riguardato poco meno del 2 per cento degli aderenti (circa 11.600 lavoratori), per un ammontare pari a 325 mila euro. Il ricorso all'anticipazione ha interessato più di 8.370 posizioni, per complessivi 328 milioni di euro.

Prendendo in considerazione il regime previdenziale adottato dall'insieme dei fondi pensione in esame, si osserva che quasi il 68 per cento del totale degli aderenti è iscritto alle 257 forme pensionistiche che operano in regime di contribuzione definita; più di un quarto è iscritto alle 28 forme miste, caratterizzate da regimi sia a contribuzione definita sia a prestazione definita, mentre il restante 5,7 per cento si concentra nei 22 fondi a prestazione definita.

L'ammontare delle risorse destinate alle prestazioni fa capo per più della metà (62,9 per cento) alle forme a contribuzione definita, per il 29,3 per cento ai fondi misti e per il rimanente 7,8 per cento ai fondi a prestazione definita. Le forme previdenziali caratterizzate da un regime a prestazione definita e misto detengono direttamente la quasi totalità del patrimonio, mentre tra le forme a contribuzione definita risulta più diffuso il ricorso a polizze assicurative: più della metà delle risorse relative a questa tipologia di fondi costituisce infatti riserva matematica presso imprese di assicurazione.

Con riguardo alla contribuzione, si osserva che le forme a contribuzione definita raccolgono quasi l'80 per cento dell'ammontare dei contributi complessivamente versati (1.985 milioni di euro); mentre nelle forme miste e nelle forme in regime di prestazione definita confluisce una quota pari rispettivamente al 18,7 per cento e all'1,4 per cento del totale.

Dall'esame della struttura contributiva emerge che la quota a carico del datore di lavoro risulta più rilevante nei fondi a prestazione definita e nelle forme miste, dove raggiunge rispettivamente l'80,6 per cento e il 61,6 per cento del totale dei contributi raccolti. Nelle forme a prestazione definita la quota a carico del lavoratore è pari al 16,7 per cento mentre si attesta al 20,4 per cento nei fondi caratterizzati da un regime misto

nei quali il conferimento del TFR, assente nei fondi a prestazione definita, è pari al 18,2 per cento del totale dei contributi.

Per i fondi che operano in regime di contribuzione definita, la proporzione tra le specifiche componenti della contribuzione è diversa; infatti, si rileva una sostanziale equivalenza tra la percentuale a carico del lavoratore (25,9 per cento) e quella derivante dal TFR (32,1 per cento), ferma restando la prevalenza della quota di origine datoriale, pari al 42 per cento del totale.

Riguardo alla tipologia delle prestazioni erogate, in rendita e/o in capitale, si osserva che quasi il 90 per cento dell'ammontare complessivamente erogato dai fondi in regime di contribuzione definita è costituito da liquidazioni *una tantum*⁷; nelle forme miste tale percentuale raggiunge il 36,5 per cento del totale.

Relativamente alla tipologia dell'ente promotore, si rileva che nel 25,1 per cento dei casi è di natura bancaria (77 fondi), nel 29,3 per cento è di natura assicurativa (90 fondi) mentre nel 45,6 per cento (140 fondi) è relativo ai restanti settori.

Ai fondi di natura bancaria, che rappresentano un quarto del totale dei fondi, fanno capo quasi la metà degli aderenti e circa i due terzi delle risorse destinate alle prestazioni. Di tali fondi, quasi il 62,3 per cento è a contribuzione definita, il 23,4 per cento è misto e il restante 14,3 per cento è a prestazione definita.

Nei fondi pensione appartenenti al settore assicurativo, che operano quasi esclusivamente in regime di contribuzione definita (97,8 per cento), confluisce il 10,2 per cento del totale degli aderenti e il 6,6 per cento del totale delle risorse destinate alle prestazioni.

Ai rimanenti 140 fondi, relativi agli altri settori, anch'essi prevalentemente in regime di contribuzione definita (86,4 per cento), fa capo il 41,3 per cento del totale degli associati e il 30,7 per cento delle risorse.

⁷ Ai sensi dell'art. 59, comma 2, della Legge 449/1997 le disposizioni che prevedono la trasformazione di quote di pensione in forma di capitale per i trattamenti da liquidare a decorrere dal 1° gennaio 1998 non possono trovare applicazione per le forme a prestazione definita.

Tav. 5.3

Fondi pensione preesistenti autonomi.⁽¹⁾ Principali dati per tipologia di fondo e di ente promotore.*(anno 2006; dati di fine periodo; importi in milioni di euro)*

Tipologia ente promotore	Numero fondi	Iscritti e pensionati ⁽²⁾	Risorse destinate alle prestazioni
Banca	77	351.831	19.126
a prestazione definita	11	30.556	2.180
misti	18	120.413	8.025
sezioni a prestazione definita		49.991	3.469
sezioni a contribuzione definita		84.264	4.556
a contribuzione definita	48	200.862	8.920
di cui con erogazione diretta	6	65.472	2.904
Imprese di assicurazione	90	74.065	2.005
a prestazione definita	1	2.096	44
misti	1	33.011	656
sezioni a prestazione definita		33.011	465
sezioni a contribuzione definita		26.799	191
a contribuzione definita	88	38.958	1.304
di cui con erogazione diretta	-	-	-
Altro	140	299.439	9.377
a prestazione definita	10	8.673	170
misti	9	38.400	251
sezioni a prestazione definita		31.895	132
sezioni a contribuzione definita		14.919	119
a contribuzione definita	121	252.366	8.956
di cui con erogazione diretta	4	47.161	1.324
Totale	307	725.335	30.507
a prestazione definita	22	41.325	2.394
misti	28	191.824	8.932
sezioni a prestazione definita		114.897	4.066
sezioni a contribuzione definita		125.982	4.866
a contribuzione definita	257	492.186	19.180
di cui con erogazione diretta	10	112.633	4.228

(1) Fondi con soggettività giuridica.

(2) Il numero degli iscritti e dei pensionati ai fondi pensione preesistenti in regime misto potrebbe non corrispondere alla somma degli iscritti e dei pensionati delle singole sezioni a causa della presenza di "doppie iscrizioni".

L'esame della distribuzione delle forme previdenziali preesistenti per classi di aderenti mostra una netta prevalenza di fondi con meno di 1.000 iscritti, pari a circa il 70 per cento del totale. Tuttavia, in termini di aderenti e di risorse gestite, gli stessi fondi costituiscono rispettivamente appena il 6,1 per cento e il 7,7 per cento del totale. I fondi con un numero di iscritti maggiore di 1.000 e minore di 5.000 sono il 19,5 per cento del totale, mentre il rimanente 10,7 per cento (33 fondi) è costituito da forme con più di 5.000 aderenti, a cui fa capo, sia in termini di iscritti che in termini di patrimonio, una quota pari a quasi i tre quarti del totale.